

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4847 del 12/09/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE - COMUNE DI COMACCHIO - PRATICA FE15A0008
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5020 del 12/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: ACQUA SUPERFICIALE  
PROCEDIMENTO FE15A0008  
COMUNE DI COMACCHIO (FE)  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE

**LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Determina del Direttore dell'Area Tecnica di ARPAE n. 353/2017 avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 7 luglio 2003 n. 1325, DGR 1 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 9 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

**PRESO ATTO:**

- dell'istanza in data 28/07/2015 assunta al Prot. Regionale PG.2015.0535039 presentata dalla Sig.ra Anna Basso in qualità di legale rappresentante della Ditta Basso Anna, P.I. 02255630275 con sede in Via C.Colombo, 31 in Comune di Jesolo (VE) tendente ad ottenere la concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Po di Volano a Valle Nuova in località Volano Lido in Comune di Comacchio (FE) ad uso piscicoltura;

**ACCERTATO:**

- che la richiesta di concessione è assoggettata alla procedura ordinaria ai sensi dell'art 5 e seguenti del R.R. 41/01;
- che la derivazione superficiale non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che la stessa ricade in un'area Parco Delta del Po ed è all'interno di un'area SIC/ZPS IT4060004;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- che si evince la compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto per il corpo idrico interessato codice 040000000004ER per cui risulta buono lo stato chimico (obiettivo buono 2015) e scarso lo stato ecologico (obiettivo sufficiente 2027);

PRESO ATTO che la Ditta Anna Basso ha presentato contestualmente la dimostrazione del pagamento dell'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria necessaria;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate, si evincono, anche sulla base della documentazione e della relazione tecnica presentata le caratteristiche della derivazione a mezzo di opera fissa regolabile con chiavica verticale in area demaniale da concessionare: la quantità d'acqua concedibile sulla base della normativa citata per l'uso piscicoltura, è pari a 104.976 mc annui, per una portata massima concedibile pari a 81,00 l/s;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

DATO ATTO che con avviso si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda sul B.U.R.E.R.T., che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. parte II n. 312 del 19/10/2016 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

RICHIAMATA le note prot.n. PGFE/2016/10028 in data 22/09/2016 e prot. n. PGFE/2016/12706 in data 20/11/2016 con le quali si è provveduto a richiedere il parere alla Provincia di Ferrara e all'Autorità di Bacino del Fiume Po e il nulla osta idraulico all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano;

RILEVATO che non essendo pervenuto il parere ai sensi del R.R. 41/2001 sopra richiesto da parte Provincia di Ferrara si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso ai sensi della L. 124/2015;

DATO ATTO che in data 20/02/2017 protocollata con il numero PGFE/2017/1781 è pervenuta la nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano;

DATO ATTO che in data 05/12/2016 protocollato con il numero PGFE/2016/0012858 è pervenuto il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e rilevato in ogni caso che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";

DATO ATTO, inoltre, che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001 ed ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/1933, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare

l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATO che dalla relazione tecnica sopra citata si riscontra la valutazione e il calcolo dei massimi quantitativi richiesti tramite il manufatto esistente e sin qui mai utilizzato e che l'impatto sul corpo idrico in questione risulta limitato sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica nel rispetto della DGR 1195/2016;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso richiesta citata rientra tra le tipologie previste alla lettera d) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

Precisato sotto il profilo tecnico di prescrivere l'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna in considerazione dell'esigenza di ridurre il prelievo in modo compatibile con lo stato del bilancio idrico e nel rispetto della Direttiva Europea Quadro in materia di acque 2000/60/CE;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con allegato parte integrante il relativo disciplinare tecnico, accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 04/09/2017 assunta agli atti con PGFE/2017/10354 del 11/09/2017;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

#### D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato a cui è inviata copia del presente atto, alla Ditta Basso Anna, P.I. 02255630275 con sede in Via C.Colombo, 31 in Comune di Jesolo (VE), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Po di Volano in Comune di Comacchio, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;

- b) di stabilire che tale derivazione ad uso piscicoltura è localizzata alle coordinate UTM\*32 RER X=757.599, Y=966.364, tra i mappali n. 198 e 213 del foglio n. 11 del NCEU del Comune di Comacchio (FE) con portata massima di derivazione pari a 81,00 l/s e volume massimo di 104.976 metri cubi annui per massimo 15 giorni annui distribuiti in 3 giorni massimi annui per 24 ore massime al giorno per i 5 mesi da Maggio a Settembre di ciascun anno;
- c) di richiamare a carico del richiedente gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione relativa all'esecuzione dei lavori in base alle scadenze fissate e di cui al disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- d) che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- e) che la durata della presente concessione è fissata, ai sensi del R.R. 41/2001 al 31.12.2026 e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego ed ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- f) che il Concessionario, qualora intenda protrarre la concessione oltre il termine sopra fissato, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;
- g) che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti nonché viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti la derivazione, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- h) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- i) di stabilire che il canone complessivo per l'occupazione tramite chiavica di derivazione esistente dal 2010 al 31.12.2016 è pari ad € 1.050,00= calcolato in base alle DGR sopra citate, corrisposto mediante bonifico SEPA in data valuta 23/08/2017 intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art. 6 L.R. 25 febbraio 2000, n. 10). Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;
- j) di dare atto che, ai sensi dell'art. 153 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 188,00=, già versate dal richiedente in data valuta 22/07/2015 ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle Il. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2015;
- k) di stabilire che il canone per l'intera annualità del 2017 è pari ad € 433,93= e che l'effettivo importo per la derivazione per il periodo da agosto a dicembre 2017 e per

l'intera annualità dell'occupazione è di complessivi € 268,39= calcolato in base alle DGR sopra citate, mediante versamento in data valuta 23/08/2017 a mezzo di bonifico SEPA intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art. 6 L.R. 25 febbraio 2000, n. 10). Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;

- l) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2018 dovranno essere pagati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;
- m) di stabilire che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale dovuto quantificato in € 433,93= calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante versamento in data valuta 23/08/2017 a mezzo di bonifico SEPA intestato a "Presidente della Giunta Regionale" ed è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017. La cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente;
- n) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE  
*Ing. Paola Magri*

*firmato digitalmente*

---

**Disciplinare Tecnico di Concessione**

**Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale con occupazione di aree demaniali in territorio del comune di Comacchio (FE) località Volano, ad uso esclusivo di piscicoltura, intestata alla ditta Basso Anna P.I. 02255630275, Procedimento n. FE15A0008**

**Articolo 1**

**Quantità dell'acqua da derivare, modalità di esercizio della derivazione e destinazione d'uso della stessa**

La quantità d'acqua da derivare è fissata nella portata massima di moduli 0,81 (81 l/s) con un'opera di presa superficiale mediante una chiavica di derivazione esistente dal Po di Volano con paratoia verticale regolabile in altezza. L'area interessata dall'utilizzo dell'acqua pubblica è la Valle Nuova in cui si effettua l'attività ittigenica da parte della Ditta Richiedente.

Il prelievo complessivo annuo concesso è pari a 104.976 metri cubi per massimo 15 giorni annui distribuiti in 3 giorni massimi annui per 24 ore massime al giorno per i 5 mesi da Maggio a Settembre di ciascun anno. La concessione è assentita per uso piscicoltura consistente per la circolazione e il mescolamento dell'acqua nella Valle Nuova.

**Articolo 2**

**Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione**

La paratoia di ritenuta idraulica lato Volano su terreno demaniale presenta una larghezza di 2,15 m e un'altezza di 3,40 m e determina, tramite un cunicolo di lunghezza pari a 4,40 m, l'afflusso verso una paratoia di servizio di derivazione lato Valle Nuova, distante 4,60 m dalla paratoia lato Volano, con larghezza di 2,25 m su un'altezza di 2,60 m.

L'apertura della paratoia che consente la massima derivazione in termini di portata istantanea concessa e per il massimo volume annuo derivabile da autorizzarsi è fissata in massimo 5 cm dalla platea di fondo per un dislivello idraulico fissato in 8 cm mediamente, in quanto il grado massimo di apertura risulta di 1,55 m.

Le opere in area PARCO e protetta IT4060004 sono localizzate alle Coordinate UTM\*32 RER X=757.599, Y=966.364, tra i mappali n. 198 e 213 del foglio n. 11 del NCEU del Comune di Comacchio (FE).

**Articolo 3**

**Deflusso minimo vitale**

Il valore del deflusso minimo vitale (DMV), attualmente non rilevato per il Po di Volano, potrà essere imposto nel dettaglio dalle Autorità Competenti anche in considerazione del parere con prescrizioni in merito dell'Autorità di Bacino del Fiume Po Prot. 6832 del 1/12/2016 pervenuta a questa Struttura al prot. PGFE/2016/12856 del 05/12/2016 in corrispondenza della derivazione. Il valore è calcolato in rispetto alle Norme del Piano di Tutela delle Acque adottato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 40/2005 e successivi provvedimenti in merito.

Il concessionario è tenuto a verificare in continuo la portata presente nell'alveo del Po di Volano, a monte e a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta

accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato, qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

In relazione alle modalità di presa e di utilizzo, il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

#### **Articolo 4**

##### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero identificativo della concessione FE15A0008; scadenza della concessione, che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Il prelievo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto, la Ditta è tenuta a comunicare alla Struttura concedente ovvero ARPAE SAC di FERRARA (PEC: [aofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aofe@cert.arpa.emr.it)) la cessazione d'uso entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime delle acque. In ogni caso la Ditta Concessionaria è obbligata alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione dell'opera di presa, gli interventi di manutenzione e la modifica dell'impianto) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata ovvero riduzione o aumento della superficie interessata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Nel caso di attuazione di lavori complementari funzionali all'attuazione della derivazione dalla struttura esistente essi dovranno iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto e terminare entro 1 anno dalla data di inizio dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs n. 81/2008. Gli eventuali materiali di rifiuto provenienti dallo scavo dovranno essere depositati sul terreno circostante o conferiti a discarica autorizzata, in entrambi i casi nel rispetto delle vigenti normative. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare, precisando data e numero identificativo del presente atto, dovrà comunicare a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara, mediante PEC, all'indirizzo [aofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aofe@cert.arpa.emr.it) con nota a firma del titolare richiedente la data dell'inizio dei lavori e il nominativo dell'impresa esecutrice degli stessi, con i relativi dati fiscali, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stessa.

Il concessionario dovrà provvedere alla installazione e/o a mantenere in regolare stato di funzionamento e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) -in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo- e dovrà comunicare a questa Struttura, annualmente, tali quantitativi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ed anche ai sensi del PTA della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016, entro 31 gennaio di ogni anno. Si evidenzia la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre le quantità derivate in modo compatibile con lo stato del bilancio idrologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Società di monitorare le acque rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione, precisando che dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dall'Autorità di Bacino, dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po provvedimento n. 307 del 19/11/2015, dell'autorizzazione alla piscicoltura rilasciata dalla Provincia di Ferrara atto n. 7096 del 10/12/2015. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

### **Articolo 5** **Prescrizioni idrauliche**

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, anche tenendo conto di quanto prescritto dal R.D. 523/1904. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente.
2. Nel caso di arginature utilizzate per viabilità occasionale interpodereale o vicinale la tubazione non potrà comunque essere interrata ma collocata sulla superficie del rilevato. Il tratto in sommità arginale dovrà essere protetto da tubo camicia atto a sopportare il carico veicolare e raccordato da rampa in terra con pendenza massima del 20%. Il piano viabile dovrà essere protetto con ghiaia o stabilizzato.
3. Nel caso di arginature utilizzate a fini viabili, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 25/07/1904 n. 523, l'attraversamento potrà essere realizzato solo previa presentazione di progetto esecutivo, prevedendo obbligatoriamente sistemi manuali di intercettazione e diaframmi antisifonamento. Dovrà altresì essere richiesta autorizzazione al concessionario della strada.

4. Il punto di presa in alveo dovrà essere realizzato in maniera tale da non provocare erosioni, smottamenti o frane ed essere eventualmente protetto da struttura compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo. E' consentita la realizzazione di presidi di sponda, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dalle Autorità Idrauliche competenti.
5. In ogni caso il manufatto non dovrà essere di ostacolo alla navigazione (i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni del gestore la navigazione nel caso di opera sull'idrovia ferrarese o su corso d'acqua classificato navigabile).
6. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di attingimento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.
7. Gli attraversamenti arginali esistenti prima del trasferimento delle competenze alla Regione Emilia-Romagna e non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra potranno essere mantenuti fino al loro naturale deperimento, dopodiché dovranno essere rimossi e non potranno essere sostituiti o abbandonati.
8. In caso di inosservanza della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite dalle norme di Polizia Idraulica, di cui agli ex artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523, si applicheranno le sanzioni previste, ai sensi della Legge Regionale 14/04/2004, n. 7. I concessionari saranno, in ogni caso, tenuti a riparare a loro cura e spese ed in conformità alle disposizioni delle Autorità competenti gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.
9. Dovrà essere lasciata defluire in alveo la portata idonea ad evitare pregiudizi idraulici, tenendo conto di eventuali prescrizioni delle Autorità Idrauliche competenti e secondo quanto prescritto dal presente documento.
10. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali sistemi elettromeccanici dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.
11. Il nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito di competenza demaniale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto di attingimento e attraversamento superiore dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
12. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati di progetto e l'Amministrazione concedente resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente

ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ferrara.

13. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza delle Autorità competenti.
14. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.
15. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
16. L'ARPAE non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ferrara.
17. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra in area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
18. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Ferrara, può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalle autorità preposte.
19. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

#### **Articolo 6**

#### **Durata della concessione e cause di decadenza**

La concessione, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Regionale 22 novembre 2001, n. 41 è rilasciata sino al 31 dicembre 2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza prima della scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda provvedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione all'Amministrazione concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

## **Articolo 7**

### **Somme dovute per la derivazione e occupazione demaniale**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Il concessionario deve anche versare l'importo aggiuntivo relativo all'occupazione di terreni di proprietà demaniale pertinenti la derivazione, escludendo la porzione del terreno occupata dall'opera di presa, il cui canone d'occupazione è compreso in quello relativo al prelievo della risorsa idrica, ai sensi della L.R. n. 7/2004 art. 20 comma 8.

Tale canone annuo è dovuto in relazione al prelievo concesso di acqua pubblica e all'occupazione concessa nell'area demaniale in base alle dimensioni delle opere in esame.

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione comprensivo del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle somme dovute a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della

concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima previa istanza scritta presentata alla Struttura scrivente.

### **Articolo 8**

#### **Osservanza di leggi e regolamenti**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico stesso. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della perforazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del richiedente, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**